

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO



Comune di Ginosa

REG.4

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

Dicembre 2021

**Il presente Regolamento è stato
approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. XX del
XX/XX/202X**

INDICE

Titolo I.....	5
Parte I – Norme generali.....	5
Art. 1 – Ambito di applicazione e criteri generali.....	5
Art. 2 – Definizioni.....	6
Art. 3 – Compiti degli Uffici e Controlli.....	7
Parte II – Disposizioni relative all’esercizio del commercio su aree pubbliche.....	8
Art. 4 – Esercizio dell’attività.....	8
Art. 5 – Autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (Tipo A).....	9
Art. 6 – Posteggi riservati ai produttori agricoli.....	9
Art. 7 – Posteggi riservati ai portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale.....	11
Art. 8 – Miglioria.....	12
Art. 9 – Scambio di posteggio.....	12
Art. 10 – Trasferimenti, spostamento o soppressione di mercati, fiere e fiere promozionali.....	13
Art. 11 – Validità delle presenze dei titolari.....	13
Art. 12 – Soggetti titolati ad esercitare le attività mercatali e delega.....	14
Art. 13 – Registrazione e computo delle presenze.....	14
Art. 14 – Ruolino di mercato.....	15
Art. 15 – Spunta.....	15
Art. 16 – Subingresso in attività di commercio su aree pubbliche di tipo A e B.....	15
Art. 17 – Variazioni e aggiornamenti.....	16
Art. 18 – Sospensione volontaria dell’autorizzazione.....	16
Art. 19 – Sanzioni.....	17
Art. 20 – Revoca dell’autorizzazione.....	17
Art. 21 – Scadenza e rinuncia della concessione.....	18
Titolo II Mercati e fiere.....	19
Art. 22 – Ruolo dei mercati e delle fiere.....	19
Art. 23 – Gestione dei mercati e delle fiere.....	19
Art. 24 – Responsabilità.....	19
Art. 25 – Commercio su aree particolari.....	19
Art. 26 – Organizzazione del posteggio e della superficie di vendita.....	20
Art. 27 – Orario dei mercati settimanali.....	21
Art. 28 – Prescrizioni.....	21
Art. 29 – Circolazione e sosta degli automezzi.....	23
Art. 30 – Sede e giornate di svolgimento del mercato settimanale.....	23
Art. 31 – Accesso all’area del mercato settimanale.....	23
Art. 32 – Criteri di assegnazione dei posteggi delle fiere.....	24
Art. 33 – Orari delle fiere e degli eventi annuali.....	24
Art. 34 – Fiere Promozionali.....	24
Art. 35 – Fiere ed eventi annuali.....	26

TITOLO III COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.....	28
Art. 36 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante.....	28
Art. 37 – Aree nelle quali è precluso l'esercizio del commercio itinerante.....	28
Art. 38 – Tempi di sosta.....	29
Art. 39 – Divieti.....	29
TITOLO IV POSTEGGI FUORI MERCATO.....	30
Art. 40 – Posteggi fuori mercato.....	30
Art. 41 – Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi.....	30
Art. 42 – Sanzioni e revoca della concessione del posteggio.....	30
Art. 43 – Posteggi fuori mercato: localizzazione, caratteristiche, orari.....	31
Art. 44 – Caratteristiche qualitative e dimensionali.....	31
TITOLO V DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE E DI INQUINAMENTO ACUSTICO ATMOSFERICO.....	32
Art. 45 – Norme igienico-sanitarie.....	32
Art. 46 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico e atmosferico.....	33
TITOLO VI SANZIONI.....	34
Art. 47 – Sanzioni.....	34
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	35
Art. 48 – Disposizioni transitorie.....	35
Art. 49 – Disposizioni finali.....	35

Titolo I

Parte I – Norme generali

Art. 1 – Ambito di applicazione e criteri generali

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale di Ginosa in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale 16 Aprile 2015 n. 24 (di seguito indicata come "Legge Regionale") e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 28 febbraio 2017 numero 4 (di seguito indicata come "Regolamento Regionale") e persegue le seguenti finalità:
 - promuovere la modernizzazione del sistema distributivo su aree pubbliche e lo sviluppo delle capacità di servizio della rete distributiva, con riferimento alle aree del centro urbano e di quelle periferiche e di nuova urbanizzazione;
 - assicurare il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla riqualificazione e alla valorizzazione della funzione commerciale di prossimità, al fine di migliorare la qualità della vita e la vivibilità delle zone urbane, dal Centro Storico alle periferie, attraverso una riduzione degli spostamenti sulla rete stradale l'inquinamento ed il congestionamento da essi derivanti, favorendo la socializzazione e la sicurezza, contrastando i fenomeni di degrado e di desertificazione di intere aree urbane;
 - garantire il principio della libera concorrenza attraverso una pluralità di alternative di scelta per i consumatori;
 - assicurare la trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento prevista dalla legge 241/90 e s.m.i.
2. Il presente Regolamento è parte integrante del "Documento Strategico per il commercio su aree pubbliche del Comune di Ginosa" di cui all'Articolo 12 della citata legge regionale.
3. Il presente Regolamento può essere oggetto di aggiornamento con le stesse modalità previste per la prima adozione. Le norme contenute nel presente Regolamento devono essere interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.
4. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree di sosta, ai soggetti di cui all'articolo 30, comma 8, lettera a) e b) della Legge Regionale 24/2015.
5. I riferimenti del presente Regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche delle stesse.

6. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano alle grandi manifestazioni fieristiche aventi preminente finalità di promozione su vasta scala e sviluppo di interi comparti e settori economici, alle quali detta qualifica sia espressamente riconosciuta e che risultino inserite nel calendario annuale delle manifestazioni.
7. Il presente Regolamento rappresenta lo strumento di indirizzo programmatico e di gestione del sistema di commercio su aree pubbliche in conformità di quanto disposto dal Decreto Legislativo e dalla Legge Regionale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del vigente Regolamento comunale, si intendono per:
 - a) **aree pubbliche**: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
 - b) **commercio su aree pubbliche**: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) **posteggio**: la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d) **concessione di posteggio**: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;
 - e) **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - f) **mercato specializzato**: il mercato organizzato per la vendita secondo un tema o una categoria merceologica;
 - g) **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - h) **fiera promozionale**: si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche e produttive;
 - i) **operatore con posteggio**: il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio (tipo "A");
 - j) **operatore itinerante**: il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante (tipo "B");

- k) **presenza in un mercato o fiera**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato o fiera prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività purché ciò non dipenda da una rinuncia;
- l) **presenze effettive in un mercato o fiera**: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato in tale mercato o fiera la propria attività commerciale;
- m) **settori merceologici**: il settore alimentare e il settore non alimentare di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto Legislativo 114/1998;
- n) **categorie merceologiche**: le categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei posteggi nelle fiere e nei mercati di cui all'allegato A della Legge Regionale;
- o) **negozio mobile, noto anche come automarket**: il mezzo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- p) **banco mobile (o temporaneo)**: le attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed asportabili al termine dell'attività commerciale;
- q) **stagione**: un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio;
- r) **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, e dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi per l'assenza dell'assegnatario o non ancora assegnati;
- s) **spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione del posteggio, occupa occasionalmente un posteggio reso libero per assenza dell'operatore assegnatario oppure non assegnato.

Art. 3 – Compiti degli Uffici e Controlli

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione comunale, che le esercita attraverso gli Uffici Attività Produttive e il Comando di Polizia Locale, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza, ognuno nell'ambito delle proprie competenze.
2. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere, dei mercati e dei posteggi fuori mercato, gli operatori di vigilanza del Comando di Polizia Locale, di concerto con il SUAP, operano in conformità alle direttive impartite dal presente regolamento.

Parte II – Disposizioni relative all'esercizio del commercio su aree pubbliche

Art. 4 – Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche, da società di persona, da società di capitali regolarmente costituite o da cooperative, in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciali di cui all'articolo 71 del D.lgs. n.59/2010 e s.m.i. nonché degli eventuali requisiti professionali ove prescritti dalla normativa di settore.
2. Il commercio su aree pubbliche si svolge previo conseguimento dei relativi titoli autorizzativi previsti dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali.
3. Alla data di approvazione del presente regolamento i titoli autorizzativi sono:
 - a) per le attività esercitate su posteggio in concessione (tipo A): autorizzazione disciplinata dagli articoli 29 e 30 della L.R. 24/2015
 - b) per le attività esercitate in forma itinerante (senza concessione di posteggio): Segnalazione Certificata di Inizio Attività, disciplinata dall'articolo 31 della L.R. 24/2015 nonché dall'articolo 19 l. 07/08/1990 n. 241.

Le modalità per conseguire i titoli abilitativi di cui al comma precedente nonché i relativi termini di validità sono quelli definiti e disciplinati dagli specifici provvedimenti normativi nazionali e regionali

4. Alla data di approvazione del presente regolamento:
 - L'autorizzazione di tipo A viene rilasciata contestualmente alla concessione di posteggio con le modalità e le procedure definite nei citati art. 29 e 30 della L.R. 24/2015 nonché degli art. 4, 6, 7 e 8 del R.R. 4/2017, la durata della concessione associata all'autorizzazione di tipo A è quella stabilita al comma 3 dell'art. 29 L.R. 24/2015 (12 anni);
 - la SCIA per attività di tipo B è prodotta dai soggetti interessati nonché istruita dal competente Ufficio Comunale secondo le modalità disciplinate dall'art. 19 L. 241/1990 e s.m.i. nonché dalla Tabella A allegata al D. lgs. 25/11/2016 n. 222.

Le istanze per il conseguimento dei suddetti titoli abilitativi sono prodotte dai soggetti interessati utilizzando la piattaforma Impresa in un giorno.

5. L'autorizzazione di tipo A può essere relativa:
 - a posteggi nel mercato settimanale nonché negli altri mercati, anche specializzati, eventualmente istituiti successivamente all'emanazione del presente regolamento;
 - a posteggi individuati nell'ambito di fiere e fiere promozionali istituite successivamente all'emanazione del presente regolamento;
 - ai posteggi isolati fuori mercato individuati e disciplinati dalla parte IV del presente regolamento.
6. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che siano in possesso di atto di delega,

attestante il rapporto con l'impresa da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo.

7. I titolari di autorizzazione possono esercitare il commercio su aree pubbliche anche su posteggi in aree riservate alle fiere o ad altre manifestazioni dati in concessione per il periodo di svolgimento delle stesse.

Art. 5 – Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (Tipo A)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso del posteggio è rilasciata dal Comune; ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione emanata ai sensi degli art. 29 e 30 L.R. 24/2015 e s.m.i.
2. Il rilascio dell'autorizzazione vale anche come atto di concessione del posteggio, con i termini di validità temporale previsti dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali (12 anni al momento dell'approvazione del presente regolamento). Tale autorizzazione può essere ceduta solo unitamente al trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda.
3. Ai soggetti autorizzati, concessionari di posteggio, è rilasciato un cartellino con riportati gli estremi dell'Autorizzazione amministrativa, il settore merceologico, il posteggio assegnato e le relative dimensioni. Il suddetto cartellino deve essere esposto in posizione ben visibile per tutta la durata delle attività mercatali: i titolari devono inoltre rendere disponibile presso la propria postazione l'originale dell'autorizzazione ad essi rilasciata, per eventuali verifiche da parte delle forze dell'ordine e di altri soggetti a qualunque titolo competenti sul controllo delle attività mercatali.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, ai sensi dell'articolo 28 comma 7 del D. lgs. n. 114/98 e articolo 21 della Legge Regionale abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare è in possesso dei requisiti per l'una e l'altra attività, l'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
5. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetta alle disposizioni in materia igienico – sanitaria, di cui all'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute (artt. 4-5-6-7-8 e 9), alla deliberazione G.R. n. 529/2006 e ai Regolamenti comunali vigenti in materia.
6. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e alla tassa sui rifiuti che sono determinate sulla base di disposizioni legislative e regolamentari comunali vigenti

Art. 6 – Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 30 c. 8 lettera "a" della L.R. 24/2015, sono individuati, nel mercato settimanale, posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita dei prodotti di propria produzione, assegnati secondo i criteri specificati nel presente articolo.

2. Sono produttori agricoli i soggetti definiti dall'art. 1 del D. lgs. 18/05/2001 n. 228 e s.m.i., che effettuano la vendita di prodotti agricoli nel rispetto della disciplina definita dall'art. 4 dello stesso D. lgs. 228/2001.
3. Per l'assegnazione dei posteggi individuati dal precedente comma 1 è emanato, da parte del responsabile del settore Assetto del Territorio e Sviluppo Economico, apposito bando pubblico nel quale sono individuati i posteggi oggetto del bando, i requisiti di partecipazione per i soggetti interessati, le modalità di presentazione delle istanze nonché i criteri di valutazione delle istanze e di formazione della graduatoria.
4. L'individuazione dei posteggi messi a bando deve essere effettuata su un apposito allegato grafico, con specifica delle dimensioni del posteggio e della relativa superficie.
5. Nel bando deve essere esplicitamente specificato che la partecipazione è riservata ai produttori agricoli come definiti dall'art. 1 del D. lgs. 228/2001: sono inoltre richiesti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative per l'attività di commercio su aree pubbliche.
6. I requisiti di partecipazione sono attestati dai soggetti interessati mediante dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; l'eventuale insussistenza dei requisiti dichiarati costituisce motivo ostativo all'assegnazione del posteggio ovvero, nel caso di perdita degli stessi requisiti successiva all'assegnazione, motivo di revoca dell'assegnazione effettuata.
7. Il bando definisce almeno i seguenti criteri minimi per l'assegnazione dei posteggi, elencati in ordine di rilevanza ai fini della formazione della graduatoria:
 - a) anzianità di esercizio in qualità di imprenditore agricolo, risultante dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese;
 - b) qualità dei prodotti venduti, con particolare riferimento alle produzioni biologiche e biodinamiche debitamente certificate;
 - c) presenze pregresse nel mercato settimanale di Ginosa (ai fini del presente criterio rilevano le presenze effettivamente registrate nei rilevamenti effettuati dal Comune di Ginosa ovvero risultanti dai pagamenti TOSAP);
 - d) Ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
8. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.
9. In aggiunta a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali, costituiscono motivo di revoca dell'autorizzazione e della concessione dei posteggi la perdita di qualifica di produttore agricolo, il mancato pagamento dei tributi dovuti al Comune di Ginosa per l'esercizio delle attività mercatali nonché il mancato utilizzo del posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a 13 delle giornate previste per ciascun anno solare, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato.
10. Nell'esercizio dell'attività di vendita, i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti, nonché le disposizioni in materia igienico – sanitaria, di cui all'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute (art. 4-

5-6-8 e 9), alla deliberazione G.R. n. 529/2006 e ai Regolamenti comunali vigenti in materia.ù

Art. 7 – Posteggi riservati ai portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale

1. Ai sensi dell'art. 30 c. 8 lettera “b” della L.R. 24/2015, sono individuati, nel mercato settimanale, posteggi riservati soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale, nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato, assegnati secondo i criteri di specificati nel presente articolo.
2. Per l'assegnazione dei posteggi individuati dal precedente comma 1 è emanato, da parte del Responsabile del Settore Assetto del Territorio e Sviluppo Economico, apposito bando pubblico nel quale sono individuati i posteggi oggetto del bando, i requisiti di partecipazione per i soggetti interessati, le modalità di presentazione delle istanze nonché i criteri di valutazione delle istanze e di formazione della graduatoria.
3. L'individuazione dei posteggi messi a bando deve essere effettuata su un apposito allegato grafico, con specifica delle dimensioni del posteggio e della relativa superficie.
4. La sussistenza dei requisiti richiesti dal bando è attestata dai soggetti interessati mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; l'eventuale insussistenza dei requisiti dichiarati costituisce motivo ostativo all'assegnazione del posteggio ovvero, nel caso di perdita degli stessi requisiti successiva all'assegnazione, motivo di revoca dell'assegnazione effettuata.
5. Il bando definisce almeno i seguenti criteri minimi per l'assegnazione dei posteggi, elencati in ordine di rilevanza ai fini della formazione della graduatoria:
per i soggetti portatori di handicap:
 - a) grado di invalidità;
 - b) anzianità di esercizio dell'attività di impresa, risultante dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese;
 - c) presenze pregresse nel mercato settimanale di Ginosa (ai fini del presente criterio rilevano le presenze effettivamente registrate nei rilevamenti effettuati dal Comune di Ginosa e ovvero risultanti dai pagamenti TOSAP);
 - d) ordine cronologico di presentazione dell'istanza;per le associazioni di commercio equo e solidale:
 - a) anzianità di esercizio dell'attività di impresa, risultante dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese;
 - b) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
6. Ogni soggetto di cui al presente articolo può occupare un solo posteggio nel mercato.
7. In aggiunta a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali, costituiscono motivo di revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio il mancato pagamento dei tributi dovuti al Comune di Ginosa per l'esercizio delle attività mercatali nonché il mancato utilizzo del posteggio assegnato per periodi superiori

complessivamente a 1/3 delle giornate previste per ciascun anno solare, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato.

8. Nell'esercizio dell'attività di vendita, i soggetti di cui al presente articolo sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti, nonché le disposizioni in materia igienico-sanitaria, di cui all'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute (artt. 4-5-6-8 e 9), alla deliberazione G.R. n.529/2006 e ai Regolamenti comunali vigenti in materia.

Art. 8 – Miglioria

1. Le miglorie di posteggio sono eseguite come previsto dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali; al momento dell'approvazione del presente regolamento sono disciplinate dall'art. 10 del R.R. 4/2017.
2. In presenza di posteggi non assegnati nel mercato settimanale e nelle more dell'emanazione di eventuali bandi per migloria come previsti dall'art. 10 c. 1 del R.R. 4/2017, i titolari di autorizzazione di tipo A possono richiedere di trasferire la propria attività in un altro posteggio libero, tramite apposita istanza da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive nella quale sia esplicitamente dichiarata la rinuncia al posteggio già utilizzato in caso di accoglimento positivo dell'istanza.
3. L'Ufficio, ricevuta l'istanza, al fine di attenersi ai principi definiti dal citato art. 10 R.R. 4/2017 comunica formalmente la disponibilità del posteggio interessato a tutti gli altri titolari di autorizzazione di tipo A nel mercato settimanale, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di analoghe istanze da parte di altri titolari. In assenza di ulteriori richieste l'istanza presentata dal primo operatore viene accolta con esito positivo; in caso contrario sono applicati i criteri dall'art. 10 c. 3 del R.R. 4/2017.
4. L'eventuale accoglimento di una richiesta di migloria comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione già in possesso del soggetto interessato esclusivamente in relazione ai dati del posteggio (numero, posizione, superficie); restano in ogni caso invariati i termini temporali di validità dell'autorizzazione e della concessione.

Art. 9 – Scambio di posteggio

1. Lo scambio di posteggi tra titolari di concessione nel mercato settimanale è ammesso esclusivamente nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
2. Due titolari di concessione di posteggio nel mercato settimanale possono presentare istanza al SUAP per lo scambio reciproco del posteggio, sottoscritta contestualmente da entrambi gli interessati. Nell'istanza devono essere riportati gli estremi delle autorizzazioni di tipo A di cui i richiedenti sono titolari nonché i numeri dei posteggi interessati.
3. L'Ufficio accoglie l'istanza previa verifica della regolarità dei pagamenti dei tributi dovuti al Comune di Ginosa, per l'esercizio dell'attività nel mercato, da entrambi i soggetti interessati.

4. L'eventuale accoglimento di una richiesta di scambio di posteggio comporta l'aggiornamento delle autorizzazioni già in possesso dei soggetti interessati esclusivamente in relazione ai dati dei posteggi (numero, posizione, superficie); restano in ogni caso invariati i termini temporali di validità delle rispettive autorizzazioni e concessioni.
5. Non è in ogni caso consentito lo scambio di posteggi tra i settori alimentari e non alimentari del mercato.

Art. 10 – Trasferimenti, spostamento o soppressione di mercati, fiere e fiere promozionali

1. La variazione della giornata del mercato, soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi, lo spostamento o trasferimento del mercato o della fiera può essere disposta, con deliberazione del Consiglio comunale, in presenza delle seguenti condizioni:
 - numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità e attrattività verificatasi con la decadenza del 70 per cento delle concessioni esistenti;
 - motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.
2. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, l'assegnazione dei posteggi agli operatori titolari è effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 5 comma 4 del R.R. 4/2017.
3. La modifica della dislocazione dei posteggi, lo spostamento delle date di svolgimento e lo spostamento del mercato, in via provvisoria, sono disposti con ordinanza del Sindaco nei casi di pubblico interesse, di forza maggiore o qualora necessario per motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari.
4. In caso di ristrutturazione o spostamento in via provvisoria del mercato si deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni in precedenza assegnate o, in alternativa, sentite le associazioni di categoria, in base ad accordo tra gli stessi operatori.

Art. 11 – Validità delle presenze dei titolari

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato settimanale o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dall'art. 29 del presente regolamento ed a permanere nel posteggio sino al termine delle attività come definito dallo stesso art. 29.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro l'orario previsto dall'art. 29 del presente regolamento, è considerato assente.
3. L'accesso di eventuali titolari ritardatari per causa di forza maggiore o giustificato motivo (da documentare al personale addetto al controllo delle attività mercatali) è possibile, qualora le condizioni del mercato o fiera lo permettano, non oltre 30 minuti dopo l'orario previsto dall'art. 29; eventuali operatori in ritardo di oltre 30 minuti non

potranno comunque accedere al mercato o fiera e saranno considerati assenti a tutti gli effetti.

Art. 12 – Soggetti titolati ad esercitare le attività mercatali e delega

1. Per l'esercizio delle attività commerciali nei posteggi assegnati con autorizzazione di tipo A è necessaria la presenza del titolare dell'autorizzazione; nel caso in cui l'autorizzazione sia rilasciata a società collettiva è necessaria la presenza del legale rappresentante o di almeno uno dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza.
2. In caso di assenza dei soggetti indicati al comma precedente l'attività può essere svolta da soggetti delegati come previsto dall'art. 27 comma 3 L.R. 24/2015 e dall'art. 2 comma 3 R.R. 4/2017. I soggetti delegati ad operare in assenza dei titolari devono comunque essere muniti di delega sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione nonché dell'autorizzazione rilasciata al titolare, in originale, e del cartellino identificativo di cui all'art. 5 del presente regolamento.
3. Al fine di agevolare l'attuazione delle disposizioni dell'art. 29 comma 6 L.R. 24/2015 i titolari di autorizzazione di tipo A per il mercato settimanale di Ginosa, che operano contemporaneamente anche in altri mercati, possono delegare in via permanente i soggetti richiamati al comma precedente; la delega, in tal caso, deve essere redatta su modulo appositamente predisposto dal SUAP.

Art. 13 – Registrazione e computo delle presenze

1. A cura dell'Ufficio Commercio sarà tenuto un registro per il mercato settimanale e ciascuna delle fiere previste dagli atti di programmazione comunale. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio (c.d. "jolly" o "spuntisti").
2. La registrazione delle presenze nei mercati e nelle fiere è eseguita dalla Polizia Locale e comunicata all'Ufficio Commercio; la registrazione delle presenze comprende sia gli operatori titolari di posteggio sia gli operatori non titolari che occupano temporaneamente un posteggio tramite la spunta giornaliera.
3. Ai fini del rilevamento delle presenze l'Ufficio Commercio provvede alla redazione dell'elenco degli operatori titolari di posteggio ed al suo costante aggiornamento, trasmettendolo di volta in volta alla Polizia Locale.
4. Qualora l'operatore assegnatario del posteggio temporaneo (spunta), sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.
5. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso l'ufficio SUAP, nei giorni e ore di apertura al pubblico. L'operatore che rileva, in relazione alla propria posizione, discordanza tra i dati riportati in graduatoria e quelli

in suo possesso, può presentare istanza di revisione al SUAP allegando valida documentazione.

6. L'aggiornamento delle graduatorie, con cadenza semestrale, è tenuto dall'Ufficio Commercio

Art. 14 – Ruolino di mercato

1. Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuta a disposizione degli operatori, e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi, nonché la pianta organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio provvede all'aggiornamento dei documenti di cui al comma precedente.

Art. 15 – Spunta

1. E' fatto divieto di occupare il posteggio temporaneamente libero senza l'assegnazione di un posteggio da parte della Polizia Locale, l'assegnazione è effettuata decorso il termine ultimo di presentazione al mercato dei titolari.
2. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 36 L.R. 24/2015 e dell'art. 9 del R.R. 4/2017.
3. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 30, comma 8 della Legge Regionale 24/2015, avviene in primo luogo, a favore delle medesime categorie di soggetti

Art. 16 – Subingresso in attività di commercio su aree pubbliche di tipo A e B

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda comprendente una o più autorizzazioni di tipo A rilasciate dal Comune di Ginosa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità delle suddette autorizzazioni.
2. Non può essere trasferita la titolarità di autorizzazioni che, al momento in cui è sottoscritto l'atto tra vivi ovvero è aperta la successione, abbiano perso efficacia in quanto revocate con atto dell'amministrazione oppure cessate su istanza del titolare; non può inoltre essere trasferita la titolarità di autorizzazioni qualora, anche in assenza di formali provvedimenti da parte dell'Amministrazione, nei medesimi termini del precedente periodo il titolare abbia effettivamente perso i requisiti soggettivi necessari, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, per l'esercizio dell'attività.
3. Non può essere altresì trasferita la titolarità di autorizzazioni per le quali il titolare uscente non risulti in regola con il pagamento dei tributi dovuti al Comune di Ginosa per l'esercizio delle attività di commercio su area pubblica; eventuali pendenze devono essere risolte entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di subingresso. Non è preclusa al soggetto subentrante la possibilità di risolvere per proprio conto eventuali pendenze, al fine di perfezionare il trasferimento della titolarità.

4. Il subentro nell'attività è effettuato con il procedimento previsto dalla Sezione I della tabella A allegata al D.lgs. 25/11/2016 n. 222 nonché nel rispetto delle disposizioni dell'art. 6 L.R. 24/2015 e delle ulteriori disposizioni normative applicabili.
5. All'istanza di subingresso è allegata copia dell'atto tra vivi di trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda (o ramo di azienda) ovvero della dichiarazione di successione. Ai fini del trasferimento di titolarità l'atto tra vivi deve essere redatto presso un pubblico notaio e registrato nelle forme previste dalle vigenti disposizioni.
6. Il subentro nella titolarità di autorizzazioni di tipo A non modifica i termini temporali di validità delle stesse autorizzazioni, che rimangono quelli fissati al momento del rilascio.
7. Il trasferimento della titolarità, per atto tra vivi o per causa di morte, di attività di commercio itinerante su area pubblica (tipo B) è effettuato secondo le disposizioni della tabella A del D.lgs. 222/2016 e dell'art. 6 L.R. 24/2015.

Art. 17 – Variazioni e aggiornamenti

1. I titolari di ditte individuali ed i legali rappresentanti di società collettive alle quali sono rilasciate dal Comune di Ginosa autorizzazioni di tipo A sono tenuti a comunicare al SUAP, entro 30 giorni, le variazioni di seguito elencate:
 - cambio di residenza del titolare di ditta individuale ovvero dei soggetti muniti di potere di rappresentanza nelle società collettive;
 - variazioni dei soggetti muniti di rappresentanza nelle società collettive;
 - variazione della sede legale dell'impresa, sia essa ditta individuale o società collettiva;
 - variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e, in generale, dei dati di contatto.
2. I titolari di ditte individuali ed i legali rappresentanti di società collettive intestatarie di attività di commercio itinerante su area pubblica di tipo B sono tenuti a comunicare al SUAP, entro 30 giorni, le variazioni di seguito elencate:
 - cambio di residenza del titolare di ditta individuale ovvero dei soggetti muniti di potere di rappresentanza nelle società collettive;
 - variazioni dei soggetti muniti di rappresentanza nelle società collettive;
 - variazione della sede legale dell'impresa, sia essa ditta individuale o società collettiva;
 - variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e, in generale, dei dati di contatto.

Art. 18 – Sospensione volontaria dell'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 62 comma 1 della L.R. 24/2015 il titolare di un'attività di commercio su area pubblica può sospendere volontariamente la propria autorizzazione o altro titolo abilitativo dandone comunicazione al Comune, fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga del termine in caso di comprovata necessità e motivata richiesta dell'interessato.

Art. 19 – Sanzioni

1. Le violazioni, da parte di titolari di autorizzazioni di tipo A ovvero di esercenti attività itinerante di tipo B, alle disposizioni del presente regolamento nonché di eventuali altri atti regolamentari del Comune di Ginosa sono sanzionate come disposto dall'art. 29 comma 2 e 3 del D.lgs. 31/03/1998 n. 114 e s.m.i.2
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 29 comma 3 del D.lgs. 114/1198 si considerano di particolare gravità:
 - a) il mancato versamento dei tributi dovuti al Comune di Ginosa per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, già accertato e notificato, qualora l'interessato non provveda ad eseguire il pagamento nei termini definiti dall'accertamento;
 - b) l'abusiva estensione della superficie occupata, rispetto a quella definita nell'autorizzazione: tale disposizione si applica esclusivamente in caso di recidiva;
 - c) il mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali, qualora sia accertata la responsabilità soggettiva dell'operatore.

Art. 20 – Revoca dell'autorizzazione

1. La revoca dell'autorizzazione di tipo A, eseguita d'ufficio nel rispetto delle disposizioni del presente articolo nonché delle norme regionali e nazionali applicabili, determina la contestuale revoca della concessione del posteggio.
2. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata, oltre che nei casi previsti dall'art. 62 c. 3 L.R. 24/2015, anche quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) qualora, in assenza della comunicazione formale di cessazione dell'attività, sia accertata tramite il Registro delle Imprese l'avvenuta effettiva chiusura dell'attività stessa;
 - b) nel caso non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti.
3. L'Ufficio Commercio provvede ad avviare il procedimento di revoca entro 60 giorni dall'avvenuto accertamento della sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo, dall'art. 62 c. 3 L.R. 24/2015 nonché da ogni altra disposizione normativa regionale e statale applicabile.
4. Il Comune può inoltre revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse o necessità, d'ordine pubblico, d'igiene e sanità e di viabilità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
5. In caso di revoca dell'autorizzazione per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, con stessa scadenza determinata nella precedente autorizzazione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel

posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

6. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile dell'Ufficio Commercio che ne cura anche la comunicazione all'interessato seguendo le disposizioni della Legge 241/90.

Art. 21 – Scadenza e rinuncia della concessione

1. La concessione dodicennale cessa alla sua naturale scadenza indicata all'atto del suo rilascio.
2. La concessione cessa per rinuncia del titolare ed in tal caso, il rinunciante ha diritto alla restituzione dei tributi pagati, limitatamente al periodo non ancora usufruito.

Titolo II Mercati e fiere

Art. 22 – Ruolo dei mercati e delle fiere

1. Ai mercati ed alle fiere si attribuisce il compito di completare e arricchire l'articolazione dell'offerta commerciale, di fungere da elemento di stimolo in termini di tensione concorrenziale, con particolare riguardo al livello dei prezzi e alla promozione del territorio.

Art. 23 – Gestione dei mercati e delle fiere

1. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'attività istituzionale e l'erogazione dei servizi.
2. Le aree di proprietà comunali sono mantenute in condizioni di funzionalità da parte del Comune che ne cura la manutenzione e conservazione, fatta eccezione per quanto posto a carico dei concessionari e salvo intese fra Comune ed operatori commerciali del mercato, oggetto di apposita convenzione, con cui tutti o parte degli interventi del Comune potranno essere effettuati dagli operatori stessi.
3. Il concessionario ha l'obbligo di allestire ed attrezzare a proprie spese il posteggio per la vendita dei generi previsti dall'autorizzazione e risultanti dalla concessione del posteggio, conformandosi alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, di cui all'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute (artt. 4-5-6-7-8 e 9), alla deliberazione G.R. n.529/2006 e ai Regolamenti comunali vigenti in materia.

Art. 24 – Responsabilità

1. Il Comune non assume responsabilità per danni, sottrazioni e deperimenti dei prodotti, furti di attrezzature o altro, che dovessero comunque verificarsi.
2. Il Comune non è responsabile per danni a cose o persone, operatori commerciali o frequentatori, che possono verificarsi all'interno dell'area mercatale.

Art. 25 – Commercio su aree particolari

1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della Legge Regionale 24/2015, qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per lo svolgimento di un mercato o di una fiera, essa può essere inserita tra le aree destinate a tale attività.
Coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.
Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alla L.R. 24/2015.
2. Senza il permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche nelle stazioni.

Art. 26 – Organizzazione del posteggio e della superficie di vendita

1. I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione.
2. I posteggi dei mercati e delle fiere sono contrassegnati da un numero progressivo e delimitati da apposita segnaletica orizzontale. E' vietato, in ogni caso, l'accorpamento e l'abbinamento dei banchi di vendita.
3. Salvo che non sia diversamente disposto, ogni operatore deve osservare il rispetto della distanza di almeno 1 m tra un posteggio e l'altro.
4. La merce appesa deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra, con divieto di esporla sul suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori, delle calzature, dei mobili e dei prodotti dell'artigianato tipico pugliese.
5. Le attrezzature di copertura non devono aggettare, rispetto ai limiti del posteggio, per oltre 1 m sul fronte e 0,5 m sui lati; eventuali elementi di sostegno verticali devono essere contenuto, con le relative zavorre, entro i limiti del posteggio segnati a terra.
6. L'altezza libera sotto le attrezzature di copertura non deve mai essere inferiore a 2,7 m. Le attrezzature di copertura, inoltre, devono essere realizzate in modo da:
 - a) non creare intralcio, anche solo potenziale, all'accesso ed all'operatività di eventuali mezzi di soccorso;
 - b) non occultare la visibilità dei banchi;
 - c) non creare intralcio al flusso pedonale né ai movimenti degli acquirenti che si accostano alle postazioni;
 - d) non costituire potenziale pericolo per l'incolumità delle persone.
7. Gli assegnatari del posteggio utilizzano il plateatico loro assegnato per l'esposizione e la vendita della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale sia con il supporto del veicolo non attrezzato, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio.

Pertanto è consentita la sistemazione del veicolo a tergo o a lato del banco vendita nell'ambito degli spazi espressamente assegnati e qualora non occulti la visibilità dei banchi limitrofi e non sia di ostacolo alla circolazione sia pedonale sia veicolare.

Non ricorrendo dette condizioni, il mezzo dovrà essere rimosso dopo le operazioni di carico e scarico di merci e attrezzature, per essere ricoverato in altro luogo di sosta.

Per quanto concerne la collocazione dei veicoli si osservano le disposizioni specificamente previste per ogni mercato.
8. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni, di negozi e di garage. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso.
9. Ogni operatore, alla chiusura delle operazioni di vendita, deve lasciare il posteggio libero da cose ed in perfetto stato di pulizia, differenziando correttamente le tipologie di rifiuti e conferendo gli stessi negli appositi contenitori collocati nell'area del mercato.

10. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art. 27 – Orario dei mercati settimanali

1. Per l'esercizio delle attività mercatali sono definiti i seguenti orari:
 - dalle ore 7:00 alle ore 8:00: accesso degli operatori titolari di posteggio ed allestimento delle postazioni;
 - alle ore 8:00: assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o temporaneamente non assegnati agli operatori non titolari (c.d. “spunta”); gli operatori non titolari devono essere già presenti presso l'ingresso del mercato entro le ore 8:00;
 - dalle ore 8:00 alle ore 8:15: accesso degli operatori non titolari; l'allestimento delle postazioni deve essere terminato entro le ore 8:30;
 - dalle ore 8:30 alle ore 13:30: apertura al pubblico per le operazioni di vendita;
 - gli operatori possono avviare il disallestimento delle postazioni a partire dalle ore 13:00;
 - gli operatori possono muovere i mezzi per allontanarsi dalla postazione e lasciare il mercato dalle ore 13:30 alle ore 14:00;
 - alle ore 14:00 l'area mercatale deve essere lasciata libera.
2. In caso di gravi intemperie o comprovata necessità è consentito il disallestimento della postazione e l'uscita dal mercato prima dell'orario stabilito al precedente comma; nel caso di sgombero dell'area mercatale per gravi intemperie o comprovata necessità tutti gli operatori commerciali presenti sono tenuti a facilitare il più possibile lo sgombero ed agevolare il transito dei mezzi in uscita.
3. Qualora il giorno di un mercato ricada in un giorno festivo, deve essere anticipato al primo giorno feriale utile.
4. Su richiesta degli operatori per il tramite delle associazioni di categoria, potrà essere consentita la vendita in orario pomeridiano e serale in giorni prefestivi o in altre particolari occasioni.
5. Gli orari definiti al comma 1 possono essere anticipati nel periodo estivo, al fine di evitare l'esercizio delle attività mercatali nelle ore più calde della giornata.
6. La variazione dell'orario prevista dal precedente comma è disposta, sentite le associazioni di categoria, con specifica determinazione del Responsabile del settore competente sulle attività produttive e commerciali; nella determinazione sono indicate in dettaglio le variazioni di tutti gli orari per le attività mercatali, riportate secondo lo stesso schema del comma 1, nonchè i termini di inizio e fine del periodo di efficacia della variazione nell'arco dell'anno solare.
7. La determinazione di cui al comma 6 del presente articolo resta efficace sino a che non viene revocata con successiva ulteriore determinazione ovvero resa inefficace da successive modifiche apportate alla regolamentazione e programmazione comunale.

Art. 28 – Prescrizioni

1. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. E' vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e per i quali è istituito in base al presente regolamento.
2. La concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con l'azienda commerciale.
3. Al titolare della concessione del posteggio, ovvero al coadiutore, dipendente o socio, è rigorosamente vietato:
 - a) l'abbinamento, lo spostamento e lo scambio di posteggi di vendita;
 - b) danneggiare le siepi, gli alberi, marciapiedi, infiggervi chiodi, appendere oggetti di qualsiasi genere, strappare rami, foglie, calpestare le aiuole o il tappeto erboso;
 - c) l'utilizzo di generatori di corrente elettrica a motore, con esclusione di quelli incorporati nei mezzi attrezzati adibiti alla vendita di generi alimentari;
 - d) importunare il pubblico con grida, rumori ed esercitare la vendita con altoparlanti di qualsiasi specie con insistenti offerte di merci (la vendita di dischi, CD, DVD e similari, potrà essere effettuata con l'uso di apparecchiature acustiche, sempre che il volume sia minimo, nei limiti sonori previsti dalle vigenti normative di settore tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed ai residenti nella zona);
 - e) ingombrare lo spazio riservato al passaggio degli acquirenti;
 - f) accendere fuochi all'interno del mercato;
 - g) turbare l'ordine del mercato e della fiera;
 - h) introdurre cani o altri animali nel mercato;
 - i) rifiutarsi di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico.
4. Al titolare della concessione del posteggio, ovvero al coadiutore, dipendente o socio, è fatto obbligo di:
 - a) occupare solamente l'area data in concessione;
 - b) esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
 - c) osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
 - d) tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso;
 - e) procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta;
 - f) lasciare l'area utilizzata libera da carta, cartone, ingombri;
 - g) rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti;
 - h) fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all'attività svolta nei mercati;
 - i) osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al presente regolamento, nonché le disposizioni dei Regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dall'ufficio commercio e dal personale di vigilanza;
 - j) esibire a richiesta dei funzionari ed agenti, ogni documento inerente l'attività, nonché dimostrativo dell'identità personale.

5. I titolari dei posteggi sono responsabili dei danni arrecati al suolo sottostante, alle eventuali aree dei giardini prospicienti e retrostanti il loro banco, compresi quelli alle piante, alle aiuole, alle panchine, agli impianti esistenti, ai giardini pubblici. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita
6. Il Comune può richiedere agli operatori il versamento di una cauzione a garanzia del rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, nonché delle prescrizioni fissate per ogni singolo mercato.

Art. 29 – Circolazione e sosta degli automezzi

1. Al di fuori degli orari specificati nell'art. 28 del presente Regolamento è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza. E', inoltre, vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
3. La competente Autorità Comunale, con provvedimento, determina le provvidenze atte a contemperare lo svolgimento dei mercati e delle fiere con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

Art. 30 – Sede e giornate di svolgimento del mercato settimanale

1. I mercati settimanali di Ginosa Città e Marina di Ginosa si tengono, rispettivamente, nelle giornate di giovedì e venerdì, nei siti definiti ai commi 5 e 6 del presente articolo.
2. Nel caso in cui il giorno di svolgimento del mercato settimanale ricada in una delle festività riconosciute a tutti gli effetti di legge, deve essere anticipato al primo giorno feriale utile, salvo disposizioni diverse assunte con Ordinanza Sindacale.
3. Il Responsabile della Polizia Locale, su segnalazione del Responsabile dell'Ufficio Commercio, adotta i provvedimenti necessari per regolare viabilità e traffico nelle aree interessate dalla presenza dei mercati settimanali.
4. Il Sindaco, per motivi di ordine e igiene pubblica, può vietare/sospendere lo svolgimento dell'attività di vendita sull'area del mercato settimanale.
5. Sino alla realizzazione di idonee e specifiche sedi proprie a Ginosa Città e Marina di Ginosa entrambi i mercati settimanali di cui al comma 1 continuano a svolgersi nei siti in uso al momento dell'approvazione del presente regolamento, a condizione che sussistano effettivamente i necessari requisiti igienici e di sicurezza e che le attività mercatali possano essere svolte senza arrecare intralcio a scuole, biblioteche, ambulatori, istituti sanitari ed altri servizi pubblici.
6. Il Comune di Ginosa provvede a dotarsi, per entrambi i mercati settimanali di cui al comma 1, di specifiche sedi proprie intese quali aree delimitate, progettate e realizzate espressamente per l'esercizio delle attività mercatali nonché dotate dei necessari requisiti e servizi.

Art. 31 – Accesso all'area del mercato settimanale

1. Ai fini del presente articolo si intendono richiamate integralmente le disposizioni dell'art. 29 del presente Regolamento.
2. Con determinazione del Responsabile del settore competente sulle attività produttive è individuata, sentito il Comandante della Polizia Municipale, l'area nella quale gli operatori non titolari di posteggio devono disporsi in attesa dell'assegnazione giornaliera prevista dall'art. 15 (c.d. "spunta") nonché il luogo ove tale assegnazione viene effettuata.

Art. 32 – Criteri di assegnazione dei posteggi delle fiere

1. Le assegnazioni di posteggi nelle fiere previste dagli strumenti di programmazione Comunale sono effettuate con le modalità stabilite dall'art. 30 L.R. 24/2015 nonché degli artt. 6 e 7 del R.R. 4/2017.
2. La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera e sia stato presente per tutta la durata della fiera stessa. In caso contrario, l'operatore, salvo casi di forza maggiore, documentati e valutati dall'Ufficio Comunale del Commercio, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
3. Esaurita la graduatoria definita secondo le disposizioni dell'art. 30 L.R. 24/2015 e degli artt. 6 e 7 R.R. 4/2017, i posteggi che risultano ancora vacanti sono assegnati secondo le modalità previste agli operatori presenti.
4. La concessione di posteggio o l'assegnazione temporanea non può essere rilasciata a coloro che abbiano commesso violazioni di particolare gravità nell'ambito delle manifestazioni fieristiche tenute nel comune negli ultimi tre anni.

Art. 33 – Orari delle fiere e degli eventi annuali

1. Gli orari di svolgimento delle fiere ed eventi annuali di cui all'art. 35 del presente Regolamento sono stabiliti, sentite le Associazioni di categoria, con apposita ordinanza del Sindaco.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono specificare:
 - a) l'orario a partire dal quale gli operatori titolari di posteggio possono accedere alle postazioni loro assegnate per il montaggio e l'allestimento;
 - b) l'orario entro il quale gli operatori titolari di posteggio devono essere già presenti nella postazione, trascorso il quale saranno considerati assenti e la postazione ritenuta disponibile per la spunta;
 - c) l'orario di svolgimento della spunta;
 - d) l'orario di apertura al pubblico con inizio della vendita, entro il quale tutte le postazioni devono essere allestite e trascorso il quale nessun ulteriore operatore potrà accedere alle postazioni;
 - e) l'orario di chiusura al pubblico e termine della vendita;

- f) l'orario limite entro il quale gli operatori devono aver disallestito e sgombrato la postazione assegnata ed abbandonato l'area della fiera o evento annuale.
3. Gli orari stabiliti con le ordinanze previste dal presente articolo restano in vigore sino a sino a che non sono modificati con successiva ordinanza.

Art. 34 – Fiere Promozionali

1. Il Comune favorisce lo svolgimento delle fiere promozionali anche se promosse da pro-loco, altre istituzioni pubbliche e private, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche (ai sensi dell'art. 34 comma 7 della Legge Regionale).
2. Il Comune, al fine di contrastare fenomeni di degrado delle aree urbane, promuove fiere promozionali/specializzate associate ovvero connesse ad interventi tesi alla rigenerazione e riqualificazione del tessuto urbano.
3. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i soggetti iscritti nel registro delle imprese ed eventualmente, qualora la particolare iniziativa lo richieda, operatori non professionali (hobbisti).
4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento.
5. Il SUAP rilascia la concessione giornaliera del posteggio della fiera o del mercato promozionale sulla base di una graduatoria, distinta per categorie di operatori e categoria merceologica, formulata a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto dei criteri stabiliti per le autorizzazioni di tipo A dal presente Regolamento.
6. Il bando deve essere pubblicato all'Albo Pretorio ed opportunamente pubblicizzato nonché comunicato alle Associazioni di Categoria interessate almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande e 60 giorni prima dello svolgimento della Fiera Promozionale.
7. Nel caso di prima edizione tali termini possono essere ridotti, così come nel caso di esigenze improvvise ed eccezionali riconosciute e motivate e i criteri di priorità di assegnazione del posteggio di cui si terrà conto saranno:
 - a) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda o alla data di arrivo, se presentata personalmente al protocollo comunale;
 - b) anzianità d'iscrizione nel registro delle Imprese.
8. Gli orari di vendita nelle fiere promozionali sono stabiliti con provvedimento Sindacale. La competente Autorità Comunale, con provvedimento, determina le modalità atte a contemperare lo svolgimento delle fiere promozionali con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.
9. E' ammesso l'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione all'azienda di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche e private,

associazioni di categoria degli operatori, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.

10. Nei casi di cui al precedente comma resta ferma l'esclusiva competenza del Comune al rilascio delle concessioni agli operatori.
11. Le norme del presente articolo non si applicano alle manifestazioni a carattere culturale, religioso, politico, benefico e similare. In tali occasioni è soggetta esclusivamente al rispetto delle norme igienico-sanitarie l'attività di vendita dei beni e prodotti attinenti la manifestazione stessa, nonché la somministrazione di alimenti e bevande, purché curata direttamente dai promotori dell'iniziativa.

Art. 35 – Fiere ed eventi annuali

1. Sono istituite le seguenti fiere annuali, entrambe in Ginosa Città:
 - 1.1 - **Fiera della Madonna del Rosario**, il lunedì successivo alla prima domenica di ottobre;
 - 1.2 - **Fiera di Santa Maria d'Attoli**, il lunedì successivo all'ultima domenica di aprile;

Le suddette fiere saranno svolte, fino alla realizzazione della piattaforma attrezzata per il mercato settimanale in Ginosa Città, nell'area di viale Martiri d'Ungheria, via Morandi e via Teano; le postazioni relative a ferramenta, cordame, scale, animali vivi, mobili, vimini, attrezzi agricoli saranno posizionate nell'area di via Fornace (da via Lucania a via Noci), piazza Fontana e via Orti (da piazza Fontana a via Lecce).

Dall'attivazione della nuova piattaforma attrezzata per il mercato settimanale entrambe le fiere saranno tenute (con la sola esclusione delle postazioni relative a ferramenta, cordame, scale, animali vivi, mobili, vimini ed attrezzi agricoli, che resteranno nell'area di via Fornace e via Orti sopra richiamata) nella suddetta piattaforma attrezzata, liberando l'area di viale Martiri d'Ungheria, via Morandi e via Teano.

2. Sono istituiti i seguenti eventi annuali di commercio su area pubblica, entrambi in Ginosa Città:
 - 2.1 - **Bancarelle per la festa patronale della Madonna del Rosario**; il primo lunedì di ottobre nonché il sabato e la domenica immediatamente precedenti, nelle ore pomeridiane e serali;
 - 2.2 - **Bancarelle per la festa di Santa Maria d'Attoli**; l'ultimo lunedì di aprile nonché il sabato e la domenica immediatamente precedenti, nelle ore pomeridiane e serali.

I suddetti eventi si tengono nell'area di piazza G. Nusco, via Poggio (da piazza Nusco sino a via Quarto), corso Vittorio Emanuele (da via Roma a via Messapia nonché da via Aloisie a via Perrone), via G. Matteotti (da c.so Vittorio Emanuele a via Quarto) con un numero di postazioni non superiore a 40.

Per entrambi gli eventi possono essere previste sino ad un massimo di 10 ulteriori portazioni destinate esclusivamente ad attività di somministrazione alimenti e bevande, posizionate in area limitrofa a quella destinata alle attrazioni di spettacolo viaggiante.

3. È istituito il seguente evento di commercio su area pubblica in Marina di Ginosa:

3.1 - Bancarelle per la festa di San'Antonio da Padova.

Il suddetto evento è svolto nelle date di seguito specificate:

- il 12 e 13 giugno, qualora il 13 giugno sia una domenica;
- il 13 e 14 giugno, qualora il 13 giugno sia un sabato;
- il primo sabato e domenica successivi al 13 giugno, qualora il 13 giugno sia un altro giorno feriale.

Sino all'attivazione della nuova piattaforma attrezzata per il mercato settimanale di Marina di Ginosa l'evento sarà tenuto nell'area di via Pordenone, con lo stesso allestimento previsto per il mercato settimanale.

Dall'attivazione della nuova piattaforma attrezzata per il mercato settimanale la fiera sarà tenuta nella suddetta piattaforma attrezzata, liberando l'area richiamata al precedente periodo del presente comma.

TITOLO III COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 36 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
4. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica solo il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
5. L'operatore ha l'obbligo di esibire su richiesta degli organi di vigilanza l'autorizzazione amministrativa in originale. Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, questo, durante le attività di vendita, deve essere anche fornito di atto di delega del titolare e del titolo originale dell'autorizzazione.

Art. 37 – Aree nelle quali è precluso l'esercizio del commercio itinerante

1. Con riferimento all'art. 52 c. 1 del codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è precluso nell'area del centro storico, come individuato dal vigente strumento urbanistico, nonché in Corso Vittorio Emanuele per l'intera estensione.
2. Ferme restando le disposizioni del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, del relativo Regolamento di attuazione nonché di tutte le ulteriori disposizioni normative che regolano la circolazione stradale, è altresì precluso l'esercizio del commercio itinerante nelle seguenti ulteriori aree:
 - Via Matteotti (da c.so Vittorio Emanuele sino alla rotonda di intersezione con la circonvallazione e la S.P. 2);
 - Via Martiri d'Ungheria (da via Poggio sino all'intersezione con via G. Matteotti);
 - Via Roma (da piazza G. Nusco sino all'intersezione con via Puglie).
3. Presso luoghi ritenuti particolarmente sensibili per la tipologia e l'entità dell'utenza cui sono destinati (quali, a titolo indicativo e non esaustivo, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di cura, centri di assistenza per persone anziane e diversamente abili ecc.), al fine di garantire la regolarità del traffico veicolare e pedonale nonché l'accesso dell'utenza ai suddetti luoghi sensibili in piena tranquillità e sicurezza, con successivi provvedimenti del Consiglio Comunale possono essere individuate ulteriori aree nelle quali precludere anche solo temporaneamente o per specifici periodi e/o orari l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante.

I suddetti provvedimenti sono adottati sentito il Comandante della Polizia Locale, i Responsabili dei Servizi lavori Pubblici e Attività Produttive e le associazioni di

categoria; devono inoltre contenere la perimetrazione su elaborato grafico dell'area interessata.

Art. 38 – Tempi di sosta

1. I tempi di sosta massima previsti per l'operatore itinerante sono fissati nel tempo indispensabile a servire il cliente.

Art. 39 – Divieti

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel raggio di 300 metri dalle sedi dei mercati e delle fiere, e nel raggio di 100 metri dalle scuole di ogni ordine e grado, dagli ospedali, dalle chiese e luoghi di culto.
2. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.
3. E' assolutamente vietato vendere in forma itinerante i prodotti ittici.
4. Il Sindaco, per motivi di viabilità, ordine e igiene pubblica, può vietare il commercio itinerante su vie e piazze cittadine.

TITOLO IV POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 40 – Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato, singoli o in raggruppamento, sono individuati negli strumenti di programmazione comunale previsti dall'art. 12 L.R. 24/2015.
2. Il Comune adotta tutti i provvedimenti necessari, compresi trasferimenti e ricollocazione dei posteggi già assegnati, per la realizzazione degli obiettivi prefissati negli strumenti di programmazione comunale o per esigenze di traffico, viabilità, urbanistiche e pubblico interesse.
3. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà riferimento alla presenza dell'operatore nei mercati cittadini, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall'amministrazione comunale, e poi all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. A parità di ordine di presentazione delle domande, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età inferiore ai 30 anni.
5. In caso di trasferimento e ricollocazione si procede alla riassegnazione dei nuovi posti nel rispetto della graduatoria redatta a seguito di bando comunale, tra gli interessati utilizzando quale criterio prioritario quello dell'anzianità maturata anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dell'attività dello stesso nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. Sono fatte salve le diverse disposizioni per particolari situazioni in sede di prima applicazione del presente regolamento anche in caso di soppressione di posteggi all'interno di mercati e la contemporanea istituzione di posteggi fuori mercato.

Art. 41 – Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi

1. Il Comune rilascia la concessione dodicennale (ai sensi della L.R. 24/2015) del posteggio stesso e la relativa autorizzazione previo bando comunale, ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 24/2015.
2. Nel bando devono essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
3. Le concessioni potranno essere anche rilasciate limitatamente a periodi specifici (annuali/stagionali) in ragione della commercializzazione di prodotti stagionali.

Art. 42 – Sanzioni e revoca della concessione del posteggio

1. Per i posteggi isolati fuori mercato sono rilasciate autorizzazioni di tipo A di cui all'art. 5 del presente Regolamento; si applicano pertanto anche alle autorizzazioni per posteggi isolati gli artt. 21 e 22 dello stesso Regolamento.

Art. 43 – Posteggi fuori mercato: localizzazione, caratteristiche, orari

1. L'esercizio delle attività commerciali nei posteggi fuori mercato è eseguito con le stesse modalità previste per l'esercizio nel mercato settimanale, con obbligo di liberare completamente la postazione al termine dell'attività quotidiana e tassativo divieto di installare strutture di carattere permanente o comunque destinate a rimanere in situ anche nell'orario di chiusura dell'attività.
2. L'ufficio Attività Produttive adotta tutti i provvedimenti necessari per l'assegnazione dei posteggi fuori mercato e per la eventuale ricollocazione degli stessi in caso di trasferimento per esigenze urbanistiche, di traffico, di viabilità e di pubblico interesse.
3. Si applicano i criteri di selezione previsti dall'art. 30 c. 4 della L.R. 24/2015 e dall'articolo 7 del Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4.
4. I posteggi fuori mercato potranno essere generici o specializzati, pertanto individuati per categoria merceologica come da Allegato A delle Legge Regionale 24/2015.
5. Nell'autorizzazione di tipo A rilasciata per i posteggi isolati fuori mercato sono definiti gli orari da rispettare per l'allestimento della postazione e per l'esercizio dell'attività, nonché l'orario entro il quale la postazione dovrà essere liberata al termine dell'attività quotidiana. I suddetti orari sono stabiliti, dall'Ufficio procedente, sentito il Comando di Polizia Locale; resta inoltre ferma la facoltà del Sindaco di stabilire, con proprio provvedimento, modifiche agli orari definiti nelle autorizzazioni già rilasciate, qualora ritenuto necessario per motivi di sicurezza e ordine pubblico.
6. E' condizione necessaria al rilascio della relativa autorizzazione la dimostrazione anticipata del pagamento della tassa per occupazione del suolo pubblico.

Art. 44 – Caratteristiche qualitative e dimensionali

1. E' consentito esercitare la propria attività nei posteggi fissi fuori mercato come individuati al precedente articolo 45, mediante l'utilizzo di proprie strutture e/o attrezzature di vendita (ad es. banchi, automezzi, strutture amovibili di qualsiasi tipo), nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene, salubrità, decoro e quant'altro previsto dalle normative di settore.

TITOLO V DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE E DI INQUINAMENTO ACUSTICO ATMOSFERICO

Art. 45 – Norme igienico-sanitarie

1. Le aree pubbliche e le attrezzature di vendita devono possedere le caratteristiche previste dalle normative igienico-sanitarie comunitarie, nazionali e regionali vigenti, in particolare dall'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute (artt. 2-3) e dalla deliberazione G.R. n.1077/2007 e ai Regolamenti comunali vigenti in materia.
2. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alle disposizioni in materia igienico-sanitaria, di cui all'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute (artt. 4-5-6-7-8 e 9), alla deliberazione G.R. n.1077/2007 e ai Regolamenti comunali vigenti in materia.
3. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria e/o di ogni altra autorità prevista dalla normativa vigente.
4. Il mercato su strada per la vendita di alimenti deve svolgersi su aree con i seguenti requisiti minimi:
 - a) i posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari devono essere posizionati in una unica area del mercato in modo da evitare promiscuità con altre attività di vendita;
 - b) chiuse al traffico veicolare anche nelle adiacenze della zona individuata e lontane da fonti di polveri o altro materiale contaminante, durante lo svolgimento dell'attività;
 - c) pavimentazione tale da consentire adeguata pulizia, che impedisca il sollevamento di polveri o di altro materiale contaminante (ad esempio in asfalto compatto o in mattoni da esterni, chianche o basole, ecc., tutti in buono stato di manutenzione), con adeguata pendenza al fine di agevolare il rapido deflusso delle acque meteoriche e di lavaggio;
 - d) presenza di almeno una fontanina o altro punto di erogazione di acqua potabile e relativo scarico;
 - e) servizi igienici distinti per sesso e con i requisiti di cui all'O.M. 3 aprile 2002 del Ministero della Salute a disposizione degli operatori.
5. I servizi igienici, possono essere del tipo tradizionale oppure del tipo prefabbricato autopulente, a condizione che siano dichiarati igienicamente idonei dai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione.
6. Il Comune, previo parere favorevole dei competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL, potrà stabilire specifiche convenzioni con uno o più esercizi pubblici, ubicati nelle adiacenze dell'area mercatale, da mettere a disposizione degli operatori del mercato.

Art. 46 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico e atmosferico

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, in qualsiasi forma esercitata, ossia con posto fisso o in forma itinerante, deve rispettare le norme vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico.
2. Le eventuali attrezzature non collegate alla rete elettrica cittadina, utilizzate per la produzione di energia elettrica devono essere, di conseguenza, conformi alle norme di settore vigenti.
3. Nell'ambito dei mercati o delle fiere, nonché nel commercio itinerante, sono vietate sia la pubblicità sonora che il richiamo a mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo.

TITOLO VI SANZIONI

Art. 47 – Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano i regimi sanzionatori applicabili, in relazione allo specifico caso, dall'art. 61 L.R. 24/2015 nonché da qualunque altra disposizione normativa di carattere nazionale e regionale applicabile.
2. In aggiunta alle sanzioni definite nell'art. 61 L.R. 24/2015 sono disposte le seguenti ulteriori sanzioni:
 - a) qualora il commercio su aree pubbliche mediante l'assegnazione di un posteggio venga esercitato su più posteggi senza la prescritta autorizzazione, si applica una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00;
 - b) qualora il commercio su aree pubbliche mediante l'assegnazione di un posteggio venga esercitato senza il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e/o la tassa per i rifiuti, si applica una sanzione amministrativa pari al doppio della tassa evasa oltre agli interessi legali;
 - c) ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, se i soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali si scambiano reciprocamente il posteggio, ovvero esercitano il commercio in area di settore merceologico diverso, senza aver ottenuto preventivo consenso scritto dal SUAP, si applica una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 800,00;
 - d) per le violazioni all'art. 28, commi da 1 a 6, del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 800,00. Per le violazioni all'art. 28 comma 7 del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 400,00;
 - e) per le violazioni a tutti gli altri articoli del presente regolamento, non previste dalle ipotesi di cui sopra e non rientranti nei casi disciplinati dalla normativa nazionale e regionale si applica una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 400,00.
3. Per le sanzioni definite al precedente comma è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 24/11/1981 n. 789.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 48 – Disposizioni transitorie

1. Al rinnovo delle autorizzazioni di concessione di posteggio in scadenza del periodo 2017 - 2020 si applicano i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2013, n. 568 “Indirizzi unitari delle Regioni e province autonome per l’attuazione dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex Articolo 70 comma 5 del D.L.gs. 59/2010 in materia di aree pubbliche - Presa d’Atto”.

Art. 49 – Disposizioni finali

1. Il Comune di Ginosa, con atto del Consiglio Comunale, si riserva la facoltà di modificare, integrare o aggiornare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.
3. Laddove dovessero intervenire modifiche, integrazioni e/o sostituzioni di disposizioni normative di carattere nazionale o regionale esplicitamente richiamate nel presente Regolamento, tali modifiche, integrazioni e/o sostituzioni sono da considerarsi interamente recepite nel Regolamento stesso. Il Consiglio Comunale, in tali casi, provvede alla revisione del Regolamento su indicazione dei competenti uffici comunali.
4. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con il presente regolamento.
5. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 (quindici), entra in vigore dal primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.